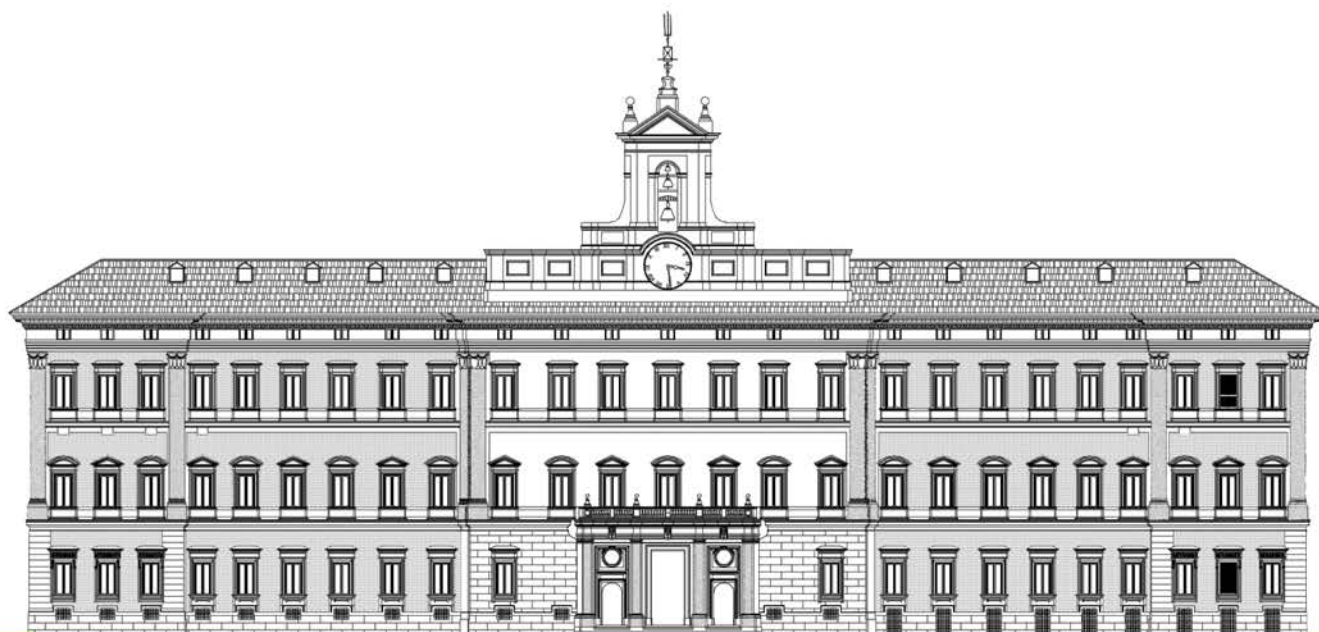




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3301

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra

(Approvato dal Senato – A.S. 1750)

N. 350 – 23 marzo 2016



CAMERA DEI DEPUTATI
XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3301

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra

(Approvato dal Senato – A.S. 1750)

N. 350 – 23 marzo 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Informazioni sul provvedimento

A.C.	3301
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	Si
Relazione tecnica (RT):	Sì; riferita al testo presentato al Senato
Commissione competente:	III Commissione
Sede:	in sede referente

Il testo dell'Accordo si compone di 65 articoli, organizzati in nove Titoli.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Articoli 1-65: gli articoli dell'Accordo in esame sono finalizzati a sviluppare un partenariato tra UE e Mongolia con particolare riferimento ai comparti del commercio e degli investimenti, dello sviluppo sostenibile, dell'istruzione e della giustizia. L'Accordo definisce preliminarmente la natura e l'ambito di applicazione dell'intesa (Titolo I, articoli 1-6), prevedendo fra l'altro un impegno contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. I Titoli II e III (articoli 7-13) dettano norme in materia di cooperazione bilaterale, regionale e internazionale e di sviluppo sostenibile, prevedendo fra l'altro l'impegno a promuovere lo sviluppo umano, sociale e la tutela dell'ambiente. Il Titolo IV (articoli 8-28) contiene norme finalizzate ad intensificare le relazioni commerciali, a migliorare il sistema degli scambi multilaterali e a consentire migliori condizioni di accesso ai rispettivi mercati. Il Titolo V (articoli 29 – 34) detta disposizioni in materia di migrazione, lotta agli stupefacenti, contrasto alla criminalità organizzata, alla corruzione e al terrorismo. Il Titolo VI (articoli 35 - 54) disciplina la cooperazione in altri settori, fra cui i servizi	La relazione tecnica afferma che l'Accordo in esame non crea obblighi di cooperazione, né prevede attività da cui derivino oneri finanziari a carico degli Stati membri. La RT sottolinea che, a sostegno dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, gli oneri derivanti dall'attuazione della cooperazione rafforzata nei settori identificati dall'Accordo, dal funzionamento sia del Comitato Misto che del Sottocomitato per il commercio e gli investimenti, nonché dell'organizzazione dei dialoghi settoriali, saranno interamente a carico del bilancio europeo, pertanto le relative attività poste in essere non potranno comportare contributi addizionali e di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia. La RT aggiunge che il compito di assicurare il corretto funzionamento dell'Accordo, di seguire lo sviluppo delle relazioni tra le Parti, nonché di fungere da organo di risoluzione delle controversie (articoli 56 e 59) spetta al Comitato Misto previsto dall'art. 56, composto da rappresentanti delle Istituzioni europee, da un lato, e dalla Mongolia, dall'altro. Il funzionamento del Comitato Misto e del Sottocomitato per il commercio e gli investimenti

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
finanziari, la politica industriale, la cooperazione scientifica e tecnologica, l'energia e ambiente. Con i titoli VII e VIII (articoli 55 e 56) le parti convengono di mettere a disposizione mezzi e risorse finanziarie per conseguire gli obiettivi di cooperazione oggetto dell'Accordo. In particolare, <u>l'articolo 55</u> promuove lo sviluppo e l'attuazione dell'assistenza tecnica e amministrativa reciproca ai fini di un'efficace tutela dei rispettivi interessi finanziari per quanto riguarda gli aiuti allo sviluppo e le altre attività di cooperazione. <u>L'articolo 56</u> reca il quadro istituzionale, ai sensi del quale le parti convengono di istituire un <u>Comitato misto</u> composto da rappresentanti al livello di alti funzionari che avrà il compito di garantire la corretta attuazione dell'Accordo e di definire le priorità d'azione da perseguire. Il Comitato misto ed il <u>Sottocomitato per il commercio</u> e gli investimenti, istituito dall'articolo 28 dell'Accordo in esame, possono prendere decisioni finalizzate a conseguire gli obiettivi dell'Accordo vincolanti per le Parti, che sono tenute ad adottare le misure necessarie per la loro applicazione. La norma prevede la possibilità che il Comitato si doti di sottogruppi per l'approfondimento di specifici aspetti di comune interesse ed attribuisce al Comitato medesimo il compito di sovrintendere alla messa in atto di tutti gli accordi o protocolli settoriali già conclusi o che saranno conclusi tra l'Unione europea e la Mongolia. Il Titolo IX reca le disposizioni finali dell'Accordo. In particolare, all'articolo 59 viene stabilito che ciascuna parte può deferire al comitato misto qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo.	è dunque garantito da funzionari appartenenti alle Istituzioni dell'UE e le relative spese di missione gravano esclusivamente sul bilancio dell'Unione europea. Parimenti, sono i funzionari delle Istituzioni europee ad assicurare lo svolgimento dei dialoghi settoriali, a cui non è prevista la partecipazione di rappresentanti degli Stati membri. La RT afferma che, pertanto, dalla legge di ratifica dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La relazione conferma, inoltre, che per l'Italia viene salvaguardata l'invarianza dei saldi di finanza pubblica, dal momento che non risulta – dall'applicazione dell'Accordo medesimo – nessuna riduzione del gettito e degli introiti tributari. Ciò in quanto tutte le attività di cooperazione settoriale ed i dialoghi previsti nel quadro dell'Accordo stesso assicurano pienamente la neutralità del meccanismo di funzionamento in termini di effetti sui saldi di finanza pubblica.

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<u>Articolo 3 del ddl di ratifica</u>: prevede che dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgano le attività previste dalla legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.	<i>vedi sopra.</i>

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare, tenuto conto che, in generale, l'Accordo contiene una pluralità di disposizioni finalizzate a favorire la cooperazione ed il commercio tra le Parti, alcune delle quali appaiono di carattere programmatico. In proposito, si prende atto che, secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica, l'attuazione della

cooperazione nei settori identificati dall'Accordo in esame fra l'UE e la Mongolia non richiede spese, contributi addizionali né alcun cofinanziamento aggiuntivo da parte degli Stati membri.